

PUBBLICAZIONE TRIMESTRALE

ISSN: 2279-9737

**Rivista**  
**di Diritto Bancario**

dottrina  
e giurisprudenza  
commentata

OTTOBRE/DICEMBRE

2018

[rivista.dirittobancario.it](http://rivista.dirittobancario.it)

## **DIREZIONE SCIENTIFICA**

FILIPPO SARTORI, STEFANO AMBROSINI, SANDRO AMOROSINO,  
FILIPPO ANNUNZIATA, SIDO BONFATTI, FRANCESCO CAPRIGLIONE,  
ALFONSO CASTIELLO D'ANTONIO, PAOLOEFISIO CORRIAS, FULVIO  
CORTESE, MATTEO DE POLI, RAFFAELE DI RAIMO, ALDO ANGELO  
DOLMETTA, ALBERTO GALLARATI, UGO PATRONI GRIFFI, BRUNO  
INZITARI, MARCO LAMANDINI, RAFFAELE LENER, PAOLA  
LUCANTONI, ALBERTO LUPOI, DANIELE MAFFEIS, LUCA  
MANDRIOLI, RAINER MASERA , ALESSANDRO MELCHIONDA,  
ROBERTO NATOLI, ELISABETTA PIRAS, MADDALENA RABITTI,  
GIUSEPPE SANTONI, MADDALENA SEMERARO, ANTONELLA  
SCIARRONE ALIBRANDI, FRANCESCO TESAURO

## **DIREZIONE ESECUTIVA**

ALBERTO GALLARATI, PAOLA LUCANTONI, LUCA MANDRIOLI,  
ELISABETTA PIRAS, FRANCESCO QUARTA, MADDALENA  
SEMERARO

## **COMITATO EDITORIALE**

FRANCESCO ALBERTINI, FRANCESCO AUTELITANO, STEFANO DAPRÀ,  
EUGENIA MACCHIAVELLO, UGO MALVAGNA, MASSIMO MAZZOLA,  
MANILA ORLANDO, CARLO MIGNONE, EDOARDO RULLI, STEFANIA  
STANCA

## **NORME PER LA VALUTAZIONE E LA PUBBLICAZIONE**

LA RIVISTA DI DIRITTO BANCARIO SELEZIONA I CONTRIBUTI OGGETTO DI PUBBLICAZIONE SULLA BASE DELLE NORME SEGUENTI.

I CONTRIBUTI PROPOSTI ALLA RIVISTA PER LA PUBBLICAZIONE VENGONO ASSEGNATI DAL SISTEMA INFORMATICO A DUE VALUTATORI, SORTEGGIATI ALL'INTERNO DI UN ELENCO DI ORDINARI, ASSOCIATI E RICERCATORI IN MATERIE GIURIDICHE, ESTRATTI DA UNA LISTA PERIODICAMENTE SOGGETTA A RINNOVAMENTO.

I CONTRIBUTI SONO ANONIMIZZATI PRIMA DELL'INVIO AI VALUTATORI. LE SCHEDE DI VALUTAZIONE SONO INVIATE AGLI AUTORI PREVIA ANONIMIZZAZIONE.

QUALORA UNO O ENTRAMBI I VALUTATORI ESPRIMANO UN PARERE FAVOREVOLE ALLA PUBBLICAZIONE SUBORDINATO ALL'INTRODUZIONE DI MODIFICHE AGGIUNTE E CORREZIONI, LA DIREZIONE ESECUTIVA VERIFICA CHE L'AUTORE ABBA APPORTATO LE MODIFICHE RICHIESTE.

QUALORA ENTRAMBI I VALUTATORI ESPRIMANO PARERE NEGATIVO ALLA PUBBLICAZIONE, IL CONTRIBUTO VIENE RIFIUTATO. QUALORA SOLO UNO DEI VALUTATORI ESPRIMA PARERE NEGATIVO ALLA PUBBLICAZIONE, IL CONTRIBUTO È SOTTOPOSTO AL COMITATO ESECUTIVO, IL QUALE ASSUME LA DECISIONE FINALE IN ORDINE ALLA PUBBLICAZIONE PREVIO PARERE DI UN COMPONENTE DELLA DIREZIONE SCELTO RATIONE MATERIAE.

**SEDE DELLA REDAZIONE**

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRENTO, FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA, VIA VERDI 53,  
(38122) TRENTO – TEL. 0461 283836

**Accesso alla documentazione bancaria e onere di conservazione per la banca. Commento a Tribunale di Reggio Emilia, 10 aprile 2018, n. 528 - Dott. Morlini.**

*1. La richiesta di documentazione bancaria di cui all'art. 119 T.u.b. può essere formulata dal cliente anche in corso di causa*

La pronuncia in commento appare di particolare pregio in quanto chiarisce alcuni aspetti spesso controversi nel contenzioso bancario attuale.

In primo luogo il Giudice ha ribadito che il momento dal quale può legittimamente iniziare a decorrere la prescrizione ai sensi dell'art. 2946 c.c., ovvero regime di prescrizione decennale, è la chiusura contabile del conto corrente. Nel caso di specie al momento della proposizione dell'azione la prescrizione non aveva ancora iniziato a decorrere in quanto il conto oggetto del contendere risultava essere ancora aperto.

Inoltre, ha evidenziato il Giudice, l'eccezione di parte convenuta sarebbe in ogni caso stata tardiva, in quanto la banca si è costituita alla prima udienza, quindi oltre i 20 giorni previsti dall'art. 167 c.p.c., decadendo, in tal modo, dalla facoltà di proporre eccezioni non rilevabili d'ufficio, tra cui, appunto, l'eccezione di prescrizione.

Altro aspetto molto controverso nel contenzioso bancario attuale, riguarda la possibilità posta in capo al cliente di formulare in corso di causa la richiesta *ex art. 119 T.u.b.*, comma 4, relativa alla consegna di documentazione bancaria, tra cui gli estratti conto. C'è infatti chi sostiene che sia necessario attivarsi in tal senso prima dell'instaurazione del procedimento attraverso una richiesta specifica formulata nella fase stragiudiziale.

Nel caso di specie, la banca aveva contestato il fatto che la suddetta richiesta fosse pervenuta solo cinque giorni prima rispetto all'inizio della causa, qualificando tale richiesta "pretestuosa", in quanto non sarebbe stata tale da consentire un tempo sufficiente alla banca per raccogliere i documenti richiesti.

Il Giudice ha puntualmente ribadito che non è normativamente previsto alcun termine dilatorio tra la richiesta di documentazione

bancaria e l'inizio della causa di merito. Al contrario, il cliente potrebbe legittimamente formulare la suddetta richiesta anche in corso di causa.

Più precisamente, in merito alla corretta formulazione della domanda di cui all'art. 119 T.u.b., la giurisprudenza è giunta a limitare l'onere di indicazione a carico del cliente della banca, ai soli elementi minimi e indispensabili per permettere alla banca l'effettiva individuazione dei documenti richiesti. Non è pertanto necessaria una descrizione puntuale di ogni singolo documento richiesto, ciò anche alla luce dei principi di buona fede e solidarietà chiamati a governare i rapporti tra le parti<sup>1</sup>. La Giurisprudenza ha poi precisato che l'indicazione degli elementi minimi non deve coincidere necessariamente con l'indicazione degli elementi identificativi del rapporto, ma può consistere anche semplicemente nell'indicazione del soggetto titolare della posizione bancaria cui si riferisce la documentazione richiesta e del periodo di tempo nel quale risultano svolte le operazioni, quindi anche dall'inizio del rapporto<sup>2</sup>.

Sul punto, una recente sentenza della Corte di Cassazione<sup>3</sup> ha infatti lucidamente ricordato che il potere del correntista di chiedere alla banca di fornire la documentazione relativa al rapporto di conto corrente può essere esercitato, ai sensi del comma 4 dell'art. 119 del vigente Testo Unico Bancario, anche in corso di causa e con qualunque mezzo si mostri idoneo allo scopo<sup>4</sup>.

---

<sup>1</sup> Cass. Civ., sez. I, 12 maggio 2006, n. 11004, in *www.personaedanno.it*. Nella citata pronuncia si fa riferimento anche a un dovere di collaborazione da parte della banca, che potrà considerarsi esaurito solo quando verrà meno anche l'interesse concreto e giuridicamente tutelato della parte del cliente ad acquisire determinate informazioni, soprattutto quando vi sono in gioco contratti i cui effetti non si sono ancora esauriti al momento dell'istanza informativa.

La normativa di riferimento deve essere interpretata alla luce del principio di buona fede che, come noto, si applica anche nel corso dell'esecuzione dei contratti. Ne deriva che deve garantirsi il diritto, come al cliente della banca, così al suo successore universale che subentra nell'amministrazione dei suoi beni, di ottenere tutta la documentazione bancaria ad essi inerente.

<sup>2</sup> Cfr. anche Cass. Civ., 27 settembre 2001, n. 12093, in *Foro it.*, 2001, I, 3541, con nota di M. FABIANI.

<sup>3</sup> Cass. Civ., Sez. I, 11 maggio 2017, n. 11554, Est. Dolmetta, pubblicata in questa *Rivista*.

<sup>4</sup> Richiesta che può essere formulata anche in corso di causa davanti al Giudice, il quale può provvedervi coattivamente ex art. 210 e 212 c.p.c. se la banca convenuta

L'articolo 119 TUB comma 4 non contempla, infatti, alcuna limitazione temporale nell'esercizio del diritto del correntista a richiedere i documenti bancari, sia che ciò avvenga in corso di causa, sia che la suddetta domanda venga formulata in un momento antecedente. Da rimarcare, ha ricordato la Corte nella citata sentenza n. 11554/2017, che la disposizione dell'art. 119 si pone tra i più importanti strumenti di tutela che la normativa di trasparenza, come attualmente stabilita dal Testo unico bancario vigente<sup>5</sup>, riconosce ai soggetti che si trovino a intrattenere rapporti con gli intermediari bancari. Attraverso tale norma la legge dà infatti vita a una facoltà che non è soggetta a restrizioni (escluse quelle previste espressamente nella disposizione dell'art. 119 tub). Con tale facoltà viene a configurarsi un dovere di protezione in capo all'intermediario che consistente nel fornire idonei supporti documentali alla propria clientela. Trattasi di dovere di protezione idoneo a perdurare oltre l'intera durata del rapporto, purché tale facoltà venga esercitata, in caso di domanda in corso di causa, entro i confini della fase istruttoria del processo cui la suddetta richiesta si riferisce.

Limitare tale facoltà posta in capo al cliente della banca, o circoscriverla a determinate fasi, risulterebbe non solo in netto contrasto con il tenore del testo di legge, che peraltro si manifesta inequivoco, bensì parrebbe privo di idonea giustificazione, in quanto trasformerebbe uno strumento di protezione del cliente in un "onere" posto in capo al medesimo.

Sarebbe quindi illogico pretendere che il cliente eserciti il diritto di cui all'art. 119 del T.u.b. in una fase antecedente all'instaurazione del giudizio, ipotizzando una sorta di intervenuta decadenza da tale facoltà se presentata in una fase successiva, in quanto ciò risulterebbe privo di qualsiasi addentellato normativo, oltre che in contrasto con lo spirito della norma.

Allo stesso modo, continua la Corte, neppure è da ritenere che l'esercizio del potere in questione sia in qualche modo subordinato al rispetto di determinate formalità espressive o di date vesti documentali. Anche la formulazione della richiesta, quale atto di effettivo esercizio

---

non vi ottemperi volontariamente. Cfr. Cass. Civ., Sez. I, 11 maggio 2017, n. 11554, *cit.*

<sup>5</sup> S.V. «Trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti con i clienti», secondo la formale intitolazione del titolo VI di tale legge

di tale facoltà, deve poter essere conoscibile dal Giudice senza determinare appesantimenti non previsti dalla legge nell'esercizio di tale potere del cliente, che sarebbero invece contrari alla funzione propria dell'istituto<sup>6</sup>.

Non si deve del resto dimenticare che lo scopo per cui è stato redatto il Testo Unico Bancario è quello di ricercare elevati standard di trasparenza, non solo nella fase prodromica di conclusione del contratto ma in tutta la fase esecutiva del medesimo. La ratio sottesa all'art. 119 del T.u.b. è infatti quella di assicurare al cliente un flusso informativo adeguato per tutto lo svolgimento del rapporto<sup>7</sup>, in quanto un'informativa incompleta risulta essere un'informativa inidonea ad assicurare piena trasparenza nel rapporto<sup>8</sup>. Non si comprende, pertanto, quale potrebbe essere la ragione giustificativa sottesa a limitare il diritto del cliente a presentare la relativa istanza, sia che ciò avvenga ante causa o in corso di causa.

La puntuale sentenza del Tribunale di Reggio Emilia, appare quindi del tutto condivisibile, oltre che autorevolmente confermata dalla Suprema Corte di Cassazione.

Ci si permette inoltre di osservare che un'interpretazione contraria realizzerebbe anche un'innegabile violazione dell'art. 24 Cost.

## *2. Conservazione dei documenti e onere della prova da parte della banca*

Tale onere di produzione dei documenti richiesti dal cliente ex. art. 119 del T.u.b., potrebbe sussistere anche nel caso in cui fossero richiesti documenti oltre i dieci anni. Ciò in quanto non si deve confondere la conservazione dei documenti da parte della banca e il diverso onere della prova posto in capo alla medesima.

La recente Giurisprudenza ha infatti puntualmente precisato che il fatto che la banca non sia tenuta a conservare le scritture contabili oltre

---

<sup>6</sup> Sul punto S.V. Cass. Civ., sez. I, 11 maggio 2017, n. 11554, *cit.*

<sup>7</sup> Cfr. F. CAPRIGLIONE, *Commentario al Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia*, Padova, 2012, III, 1737 e ss.

<sup>8</sup> Cfr. A.A. DOLMETTA, *Sulle nozioni di banca e di trasparenza: spunti dal d.lgs. n. 141/2010*, in *Dir. Banc. Merc. Fin.*, 2011, I, pag. 234, nt. 32.



i dieci anni dalla loro ultima registrazione, non esonera la banca stessa dall'onere di provare il proprio credito<sup>9</sup>.

E' evidente che la banca, in adempimento dei principi di sana e prudente gestione, nonché di adeguato assetto organizzativo stabiliti dal Testo Unico Bancario e dalle Istruzioni di Vigilanza della Banca d'Italia, dovrebbe conservare i documenti anche oltre i dieci anni. Ciò al fine di poter provare il rispetto della normativa anche relativamente a rapporti con la clientela proseguiti nel tempo oltre il menzionato decennio. La conservazione oltre il decennio sarebbe doverosa anche a tutela degli interessi della banca medesima, a prescindere da qualsiasi norma di natura primaria o regolamentare che l'avesse imposta. Al fine del corretto adempimento dell'onere probatorio, la mancata conservazione della documentazione da parte della banca non può quindi trovare alcuna giustificazione normativa. La mancata conservazione della documentazione oltre il decennio, è da imputare solo alla banca stessa e determina l'impossibilità per la medesima di assolvere all'onere probatorio sulla stessa gravante (ex art. 117 T.u.b. e art. 2697 c.c.). A rigor di logica, inoltre, appare difficile ipotizzare che la banca possa legittimamente sostenere di aver senza colpa perduto il documento richiesto, potendo così ricorrere a strumenti alternativi per assolvere il predetto onere probatorio (cfr. art., 2724, n. 3, c.c.)<sup>10</sup>.

---

<sup>9</sup> S.V. Cass. Civ., sez. I, del 25 novembre 2010, n. 23974. Il punto è stato autorevolmente trattato dalla Giurisprudenza anche in relazione ad altro obbligo conservativo, affermando testualmente: "...La disposizione che prescrive il termine minimo di cinque anni ( art. 54 Del. Consob 5387/1991) (poi recepito anche nella Del. Consob 11522/98) per la conservazione delle annotazioni relative alle operazioni effettuate, è finalizzata a consentire l'attività ispettiva e di controllo della Consob e non autorizza la distruzione della documentazione (registrazione), che in forza della pattuizione contenuta nel contratto quadro costituisce forma *ad probationem* dell'ordine, quando l'operazione non sia ancora esaurita perché è ancora in essere il rapporto di mandato per la negoziazione di strumenti finanziari e il cliente non ha ancora disinvestito il titolo cui la registrazione si riferisce..."(Trib. Di Milano, 26.4.2007, n. 4994 in [www.ilcaso.it](http://www.ilcaso.it)). E' evidente che quanto enunciato dalla Giurisprudenza è un principio di carattere generale, e in quanto tale opera in relazione agli obblighi di conservazione della documentazione posti in capo alla banca in senso ampio.

<sup>10</sup> S.V. il disposto di cui all'art. 2724 c.c.: «La prova per testimoni [244 c.p.c. ss.] è ammessa in ogni caso: 1) quando vi è un principio di prova per iscritto: questo è costituito da qualsiasi scritto, proveniente dalla persona contro la quale è diretta la domanda o dal suo rappresentante, che faccia apparire verosimile il fatto allegato; 2)

Si ricorda sul punto anche il contenuto delle Istruzioni per gli Intermediari creditizi emanate dalla Banca d'Italia, secondo cui gli intermediari sono tenuti a conservare tutta la documentazione relativa alle informazioni scambiate con la Centrale dei rischi nei termini e modi previsti. La Banca d'Italia conserva le informazioni registrate negli archivi della Centrale dei rischi per il tempo necessario agli scopi per i quali esse sono raccolte e successivamente trattate<sup>11</sup>.

Le Istruzioni della Banca d'Italia non sembrano quindi fare distinzione in merito alla tipologia di documentazione da conservare, né indicare limiti di tempo in relazione a tale dovere di conservazione in quanto si fa riferimento a tutto il “tempo necessario agli scopi” per i quali le suddette informazioni sono state raccolte e trattate.

Tra questi, vi è certamente anche il c.d. rischio legale, ovvero il rischio “contenzioso” tra banca e cliente. La conservazione della documentazione bancaria, intesa in senso ampio, può certamente fornire un valido supporto in caso di controversia.

---

quando il contraente è stato nell'impossibilità morale o materiale di procurarsi una prova scritta; 3) quando il contraente ha senza sua colpa perduto il documento che gli forniva la prova».

<sup>11</sup> *Centrale dei rischi - Istruzioni per gli intermediari creditizi* - Circolare n. 139 dell'11 febbraio 1991, 17° aggiornamento di giugno 2018, cap. I, Sez. II, punto 12: “Termini di conservazione della documentazione”, pag. 33 e ss.